COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193
Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000
Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO

Comunicato ufficiale n° 1 del 14 ottobre 2026
Presenti: Carlo Nastri, Lorenzo Piazzese e Duilio Colla

Ricorrente: PLESIOS
Sport: Calcio maschile – Open Eccellenza a 7
Gara: Valera W - Plesios del 4.10.2026
Provvedimento impugnato: C.U. n.3 del 7 ottobre 2026

La società A.S.D. PLESIOS (per brevità di seguito PLESIOS), nella persona del suo Presidente, sig. Domenico Francesco MARCHESE, avanzava tempestivo ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di primo grado di cui al C.U. in epigrafe nell'interesse del proprio tesserato, sig. Filippo MARINI.
Il Marini – giocatore impegnato nella partita in epigrafe – veniva infatti sanzionato con n. 3 giornate di squalifica *"per aver tenuto una condotta violenta in azione di gioco, colpendo da tergo con un calcio all'altezza del ginocchio un atleta avversario".*

La società ricorrente nel proprio atto di gravame formulava, in via principale, richiesta di riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica, in via subordinata chiedeva essa sanzione venisse ridotta a due giornate di squalifica.
Le suddette richieste – in una forbita ed educata esposizione delle proprie difese – si fondano, essenzialmente, sulla sostenuta erronea qualificazione dell'addebito disciplinare mosso al Marini e sulla conseguente erronea applicazione del Regolamento di Giustizia: ne sarebbe così disceso, a parere della dolente, un trattamento sanzionatorio eccessivamente punitivo nei confronti del proprio tesserato.
Esaminati gli atti ufficiali ed integrato il quadro probatorio con l'ottenuta integrazione del rapporto di gara da parte del richiesto DDG, gli scriventi Giudici ritengono vi siano i presupposti, in punto di fatto e di diritto, per l'accoglimento del ricorso in parola nella misura richiesta in via subordinata dalla società reclamante.

La suddetta anticipata decisione si fonda, invero, sulla dettagliata descrizione dell'episodio in esame che l'arbitro di gara offriva al Giudice Sportivo nel proprio referto.
Dalla suddetta descrizione certamente l'intervento falloso del Marini può essere giudicato scomposto e potenzialmente violento nonchè lesivo dell'integrità fisica dell'avversario (tale è un'entrata in scivolata da tergo tenendo una gamba sollevata ad altezza del ginocchio altrui) ma è fatto pacifico che il contatto con l'avversario sia occorso con la gamba "di richiamo" e si sia concretamente rivelato inidoneo a provocare conseguenze fisiche all'avversario ma solo a determinarne la successiva caduta.

Ipotizzare o, di più, qualificare detta azione come violenta appare ragionamento effettivamente infondato sull'accertata dinamica del fatto e suggestivo di un'intenzione del Marini che non appare suffragata da alcun elemento, precedente o successivo alla sua azione fallosa: il DDG non ha segnalato precedenti contrasti fisici e/o verbali fra il Marini e il suo avversario, alcuna reazione dell'avversario si è verificata e il Marini – senza dar seguito alcuno alla sua condotta – ha spontaneamente abbandonato il terreno di gioco dopo l'espulsione comminatagli dal DDG.

Insomma e in conclusione, si è trattato, a parere di chi scrive, di un normale fallo da gioco – punito di norma con una sola giornata di squalifica – che, ad ogni buon conto, perchè determinato da un intervento scomposto ed effettuato da tergo (con la conseguente esposizione dell'avversario ad una minorata difesa consistente nell'impossibilità di adottare un comportamento tutelante e difensivo della propria integrità fisica), merita, per i suddetti motivi, l'aggravamento sanzionatorio a n. 2 giornate di squalifica.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. accoglie il ricorso avanzato dalla società PLESIOS nell'interesse del tesserato Filippo MARINI, riducendo la sanzione irrogatagli da n. 3 a n. 2 giornate di squalifica;
2. dispone, di conseguenza, la restituzione della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 14 ottobre 2026